

— A proposito della pignorabilità delle pensioni

I creditori del pensionato possono soddisfarsi direttamente sulle somme erogate allo stesso dagli enti previdenziali?

Per rispondere alla domanda del quesito è opportuno ricordare, preliminarmente,

la distinzione tra crediti qualificati e crediti che tali non sono. Con la sentenza n. 506/2002, la Corte Costituzionale ha infatti radicalmente innovato la materia della pignorabilità delle pensioni, modificando la disciplina dei crediti relativamente solo a quelli così detti “non qualificati”.

In ordine ai **crediti qualificati**, infatti, le pensioni erano già state dichiarate pignorabili, in forza di precedenti interventi, nei seguenti limiti massimi:

- fino a 1/3 per crediti alimentari;

- fino ad 1/5 per crediti tributari (v. Corte Cost. n. 468/2002), per crediti nei confronti del datore di lavoro, per indebite percezioni di somme non dovute, per omissioni contributive, per crediti di stabilimenti ospedalieri o ricoveri e per il pagamento delle relative diarie.

Il pignoramento delle pensioni attivato da uno dei suddetti creditori colpisce la percentuale di un terzo o un quinto dell'intero importo del rateo di pensione erogato, al netto delle ritenute fiscali.

I crediti non qualificati

La sentenza 506/2002 della Corte

viene emessa a conclusione del procedimento di legittimità costituzionale sollevato dal Tribunale di Ragusa per contrasto dell'art. 128 r.d. 1827/1935 convertito in l. 155/1936 (disciplinante le pensioni erogate dall'Inps) con l'art. 3, comma 1, della Costituzione nella parte in cui, a differenza di quanto previsto dall'art. 545 c.p.c. (limiti della pignorabilità dello stipendio), esclude la pignorabilità, nei limiti di un quinto, della pensione di vecchiaia erogata dall'Inps per crediti diversi da quelli vantati dall'Inps stesso e da quelli di natura alimentare.

La Corte parte dalla premessa che sebbene l'interesse pubblico a che il pensionato goda di un trattamento adeguato alle esigenze di vita comporta e debba comportare una compressione del diritto dei creditori di soddisfare le proprie ragioni sulla pensione, tale compressione non può essere totale e indiscriminata. In altri termini la compressione dei diritti dei creditori deve rispondere a criteri di ragionevolezza tali da assicurare, da un lato, al pensionato, i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita e, dall'altro, a non imporre ai terzi creditori un sacrificio delle loro ragioni creditorie oltre questo ragionevole limite.

La Corte giunge quindi a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 r.d. 1827/1935 nella parte in cui esclude la pignorabilità, per ogni credito, dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogate dall'Inps anziché prevederne l'impignorabilità, con le eccezioni previste per i crediti qualificati, della sola parte di pensio-

ne, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita, con la conseguenza che la pensione è pignorabile, nei limiti di un quinto, per la parte eccedente. Nel contempo, la stessa Corte, in applicazione dell'art. 27 l. 87/1953, dichiara l'illegittimità costituzionale della corrispondente norma in materia di pensioni pubbliche contenuta negli artt. 1 e 2, comma 1, 150 del T.U. 180/1950.

Attualmente, pertanto, ogni creditore (a mero titolo esemplificativo, il professionista cui il pensionato si sia rivolto e al quale non abbia corrisposto le somme dovute, il condominio al quale non abbia pagato le spese condominiali, l'istituto bancario per l'esposizione debitoria del conto corrente, ecc.) potrà procedere a pignorare la pensione soltanto, a differenza di quanto avviene per i crediti qualificati, sull'importo eccedente la parte necessaria a soddisfare le esigenze di vita del pensionato.

Il punto, tuttavia, è che **nessuna fonte normativa fissa il minimo vitale**. La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha quindi creato un vuoto normativo, ad oggi non ancora colmato dal legislatore, al quale solo spetterebbe individuare, in concreto, l'ammontare della parte di pensione idoneo ad assicurare al pensionato “mezzi adeguati alle esigenze di vita”. Invero, deve segnalarsi che parte della giurisprudenza formatasi in materia, ritiene assolutamente

impignorabili quale "minimum-vitalae" il trattamento minimo mensile.

La conseguenza di tale mancato intervento rischia di tradursi nella creazione di disparità di trattamento, poiché la determinazione del limite viene rimessa al singolo magistrato, chiamato a pronunciarsi

nelle procedure esecutive di pignoramento presso terzi attivati in danno a pensionati e/o nei giudizi di opposizione all'esecuzione che ne possono scaturire.

Infine, deve ritenersi che i principi espressi dalla Corte Costituzionale si applichino alle pensioni, assegni e indennità erogati dall'Inps agli in-

validi civili, poiché le somme erogate a qualsiasi titolo agli invalidi civili trovano la propria fonte in previsioni normative differenti rispetto all'art. 128 r.d. 1827/1935, oggetto della dichiarazione di incostituzionalità.

Roberta Palotti

■ ■ ■ ■ A proposito dei fondi pensione

In cosa consistono i fondi pensione? E' obbligatorio destinarvi il trattamento di fine rapporto?

I fondi pensione sono finalizzati al con-

f e r i -

mento di una prestazione complementare alla previdenza obbligatoria. Principio fondamentale, in materia di previdenza complementare, è la natura esclusivamente volontaristica dell'adesione.

Possono aderire ai fondi di previdenza complementare tutti i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, i cui contratti collettivi prevedano la costituzione di un fondo.

Mentre i lavoratori autonomi e i liberi professionisti hanno facoltà di costituire dei propri fondi complementari.

I fondi sono distinguibili in due fattispecie: chiusi ed aperti. I fondi chiusi, senza scopo di lucro, sono istituiti attraverso la contrattazione collettiva e hanno come unici beneficiari i lavoratori associati. I fondi aperti sono quelli istituiti per iniziativa esclusiva di soggetti autorizzati quali banche, società d'investimento mobiliare, società di gestione del risparmio o imprese assicuratrici.

La legge di riforma previdenziale,

n. 243/2004, equipara le diverse forme di previdenza complementare, trascurando il fatto che i fondi chiusi prevedono, di solito, maggiori garanzie per i lavoratori partecipanti, a causa delle regole stabilite in sede di contrattazione collettiva.

Ci occupiamo qui di definire le caratteristiche dei fondi chiusi, accennando le novità che la legge delega introduce. E' bene precisare che questa legge, ovviamente, ha fissato solo i criteri direttivi, e che sarà il decreto legislativo attuativo ad apportare le modifiche alla normativa vigente.

Finanziamento

Il contributo da destinare al fondo pensione è formato da una percentuale della retribuzione versata dal lavoratore, da un'altra percentuale versata dal datore di lavoro e da una terza componente costituita da una quota dell'accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto (TFR). Le percentuali di versamento del lavoratore e del datore di lavoro sono stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle rispettive categorie.

I lavoratori assunti, come prima occupazione, dopo il 28 aprile '93 (data di entrata in vigore della disciplina della previdenza complementare, d.lgs. 124/1993), devono destinare

tutta la quota di TFR al fondo di categoria prescelto.

Legge di riforma previdenziale e TFR

La legge delega sancisce il principio del conferimento dell'intero TFR che si andrà a maturare ai fondi pensione attraverso il meccanismo del silenzio-assenso.

La legge prevede che le future quote di TFR non verranno più accantonate in azienda ma saranno interamente e automaticamente devolute al finanziamento della previdenza complementare.

Il lavoratore potrà opporsi alla destinazione integrale del TRF manifestando il proprio dissenso, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto attuativo; è opportuno quindi chiarire che sono ingiustificate le ansie, attualmente diffuse e provocate dalla stampa, di chi ritiene già in corso il semestre nel quale manifestare la propria volontà.

La norma si applica a tutti i lavoratori, anche a quelli già iscritti e che per legge sono tenuti a versare soltanto una quota dell'accantonamento annuale del TFR.

Il D.lgs n. 124/93 aveva infatti disposto che i lavoratori che potevano vantare un rapporto di lavoro prima dell'entrata in vigore del de-